

Precisazioni in merito all'art. 4.2. "Centrale Operativa di Trasporto Sociale (C.O.T.S.)" dell'allegato "A" Indirizzi Vincolanti

In merito a quanto previsto dall'art. 4.2. si precisa che il solo obbligo di attivazione previsto in tale articolo riguarda la disponibilità da parte delle Associazioni partecipanti di un numero telefonico atto a svolgere da riferimento per la C.O.T.S.

Le modalità gestionali ed organizzative dello stesso potranno essere dichiarate in sede di progetto con contestuale indicazione della data presunta entro la quale l'Associazione intende attivarle. Si precisa inoltre che tale articolo, come gli altri contenuti negli "Indirizzi vincolanti" costituiscono elemento di stimolo alla strutturazione del progetto e che, quindi, sugli sviluppi del progetto si baserà la valutazione dello stesso.

A tal proposito, si richiama l'attenzione sull'art. 4 dove si stabilisce che il trasporto sociale è organizzato secondo il progetto presentato dall'associazione. Pertanto, la mancata attivazione entro il termine di scadenza del bando della Centrale Operativa di Trasporto Sociale operante a tutti gli effetti con proprio personale non costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione ma sarà unicamente oggetto di valutazione.

L'elemento obbligatorio è costituito unicamente dalla disponibilità di un numero telefonico attivo operante.